



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico

ANDREA BETTETINI

1. La responsabilità penale degli enti tra tradizione e innovazioni legislative

Innanzi a un incremento di illeciti penali, soprattutto in materia economica, commessi da persone fisiche a favore di enti o persone giuridiche, vari ordinamenti hanno stabilito un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche che traggono vantaggio da un'attività delittuosa.

Così, in tempi a noi vicini, il Tribunal Supremo spagnolo ha giudicato alcune persone giuridiche responsabili penalmente, confermando le condanne imposte dall'Audiencia Nacional a tre imprese per aver partecipato a delitti contro la "salud pública", specificamente al traffico di oltre 6.000 chili di cocaina nascosta in mezzo a macchinari importati ed esportati tra Spagna e Venezuela¹.

O ancora, ricordiamo il d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, attualmente vigente nel nostro ordinamento². In esso si determina che, in caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di determinati reati (tassativamente indicati dallo stesso decreto legislativo o da altre leggi che a questo

¹ Sentenza n. 154 del 29 febbraio 2016: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-aprecia-por-primera-vez-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas>.

² La l. 300 del 29 settembre 2000 ha ratificato la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, a cui si aggiunge la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. Con la medesima legge 300 del 2000 è stata inoltre ratificata la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995, a cui è seguito un secondo protocollo che prevedeva espressamente (art. 3 secondo Protocollo Addizionale del 19 giugno 1997) l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di denaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse. L'Italia pur, non avendo ratificato il secondo protocollo addizionale, ne ha, di fatto recepito i contenuti, con la ricordata legge delega 300 del 2000 e con il d.lgs. 231 del 2001.

rinviano, quali, ad esempio, la l. n. 146 del 2006 in materia di reato transnazionale) da parte di chi rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; o commessi da subordinati dell'ente, quest'ultimo è chiamato a rispondere davanti al giudice penale (artt. 5, 6 e 7 d. lgs. n. 231 del 2001). Le fattispecie criminose sono, essenzialmente, i delitti di corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio, reati informatici, reati associativi, reati societari, abusi di mercato, reati dolosi e colposi in materia di violazioni ambientali, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in violazione di norme antinfortunistica, ecc. (artt. 24 e ss. d. lgs. n. 231 del 2001).

La responsabilità, ancorché qualificata "amministrativa", intrinsecamente è di tipo penale, come si desume anche dal carattere prettamente afflittivo della tipologia di sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: sanzione pecuniaria e confisca, obbligatoria con riguardo a tutti i reati presupposto; sanzioni interdittive (e conseguente pubblicazione della sentenza di condanna), limitatamente a taluni reati-presupposto e in presenza di specifici requisiti (art. 13 d.lgs. 231 del 2000 nel suo combinato disposto con l'art. 18)³.

In questa linea, gli artt. 46-51 (*Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato*) della legge n. VIII dell'11 luglio 2013 dello Stato Città del Vaticano recante norme complementari in materia penale, hanno introdotto nell'ordinamento vaticano sanzioni a carico delle persone giuridiche coinvolte in attività criminose⁴, con un testo normativo che ricalca

³ Come si rileva nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001, si tratta di un *tertium genus* di responsabilità (così inquadrata anche al fine di evitare l'ostacolo concettuale dell'art. 27 Cost. secondo cui la responsabilità penale è personale), il cui accertamento è demandato al giudice penale, così come previsto dall'art. 35 del d.lgs. 231 del 2001: «...all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili».

⁴ Ma si veda già Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Legge N. CXXVII, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010, il cui art. 2, tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ricomprende «ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri»; inoltre, la medesima legge prevede (art. 42, comma 1), in caso di violazione degli obblighi da essa previsti da parte di una persona giuridica, che «l'Autorità di Informazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000», e che in ogni caso (art. 42, comma 3) «il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regresso nei confronti degli autori della violazione». In dottrina cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La nuova normativa vaticana sulle attività illegali in campo finanziario e monetario*, in *Ius Ecclesiae* 23 (2011), pp. 112 e ss.; CARLO CARDIA, *Una piccola rivoluzione. Le nuove norme vaticane in materia finanziaria*, in *Il Regno - Attualità*, IV, 2011, pp. 73-75; GIUSEPPE RIVETTI, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa tra specificità funzionali e complessità*

(anche letteralmente) il d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001. Con un *motu proprio* approvato in pari data, il Pontefice Francesco ha esteso l'applicazione delle leggi penali approvate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche all'ambito della Santa Sede, e quindi a soggetti propri dell'ordinamento canonico.

2. Il riconoscimento della capacità penale delle persone giuridiche nel Codice di diritto canonico del 1917

Va qui ricordato come il Codice di diritto canonico del 1917, riprendendo per certi aspetti la tradizione organicista attualizzata anche dalla coeva e più autorevole dottrina⁵, nonché da una relativamente recente normativa pontificia⁶, prevedesse esplicitamente la capacità penale delle persone giuridiche.

In linea con la più consolidata tradizione canonica⁷, il Codice del 1917 escludeva comunque in maniera espressa che le persone morali potessero essere scomunicate. Invero, ai sensi del can. 2255, § 2 «*excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint*». È ribadito così il principio che la scomunica è una pena che in sé può riguardare solo la persona fisica e, se storicamente si è dato il caso ben noto di scomuniche rivolte a enti collettivi, esse in realtà vanno intese come una censura rivolta ai singoli membri della comunità, in quanto membri della comunità. Natu-

strutturali, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), n. 23/2013; ANDREA BETTETINI, *Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia finanziaria*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2014, 3, pp. 363-371.

⁵ Cfr. FRANCISCUS XAVERIUS WERNZ, *Ius Decretalium*, t. VI, *Ius poenale Ecclesiae Catholicae*, Prati, ex officina libraria Giachetti, 1913, n. 150, p. 159, per cui soggetto passivo della scomunica poteva essere solo la persona fisica, «*sive una sive complures*»; ma non certo la persona morale, che comunque poteva essere in quanto tale, in quanto centro di imputazione di effetti giuridici diverso dalla persona fisica, sospesa o interdetta.

⁶ PIO IX, Const. *Apostolicae Sedis* del 12 ottobre 1869, §§ 5 e 6, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, cura Emi. Petri Card. Gasparri, vol. III, Typografia Pontificia Vaticana, 1933, pp. 29-30.

⁷ Per Giovanni d'Andrea, «*persona representata non est capax impressionis excommunicationis*»; infatti la scomunica «*ligat solum veram personam... et habentem animam rationalem*», e se si considerasse l'ente una «*vera persona*» si commetterebbe l'ingiustizia di vincolare con la massima pena spirituale anche l'assente o il lattante in sé incapace di esprimere una volontà giuridicamente efficace «*Nam si referatur ad veram personam contingeret unius diei puerum vel absentem ligari*»: JOHANNES ANDRAE *Novella in Sextum*, Venetiis 1499 (ristampa anast. In Graz, 1963), in VI, 5, 11, 5, fol. 298 a. Che poi il *collegium* non sia una persona vera, si deduce dalla stessa definizione di persona che, per Giovanni, è boezianamente «*rei rationabilis individua substantia*» (*ibid.*).

ralmente, è specificato che non tutti i membri dell'ente sono indistintamente colpiti dalla censura, ma lo sono solo quelli che hanno partecipato al delitto, facendo così salva la posizione di coloro che, pur all'interno della comunità interessata, sono innocenti, non avendo cooperato al delitto.

I can. 2274 e 2285 regolavano, rispettivamente, l'interdetto⁸ e la sospensione⁹ quali sanzioni di un reato commesso da una *communitas* o da un *collegium*. Senza entrare in discussioni dottrinali o in definizioni legali, le suddette norme riconoscono un'imputabilità penale della persona giuridica già esplicitata nel can. 2255¹⁰. Si presuppone cioè che un ente possa *delinquere*, e come conseguenza di un suo reato possono essere sanzionati i singoli *delinquentes*, ovvero l'ente "*uti talem*", ovvero ancora, congiuntamente, i rei e la comunità. La codificazione del 1917 invece di selezionare secondo una logica di esclusione una delle possibili soluzioni cui erano giunte la dottrina e la legislazione precedenti (punizione dei singoli *delinquentes* del corpo morale; sanzione dell'ente in quanto tale, con pene congruenti alla sua peculiare natura), le articola secondo una logica di coordinamento, tale per cui si aveva anche la previsione di una responsabilità penale concorrente sia dei singoli membri *delinquentes*, sia della persona giuridica *uti subiectum*, realizzandosi per tale via un concorso di persone fisiche e morali in un medesimo reato. Poteva, così, essere sanzionato il collegio in sé, entità autonoma capace penalmente e imputabile¹¹, mediante la privazione di quei diritti che ad

⁸ Can. 2274, § 1. Si *communitas* seu *collegium* delictum perpetraverit, *interdictum ferri potest vel in singulas personas delinquentes, vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et in communitatem.* § 2. Si *primum, servetur praescriptum can. 2275.* § 3. Si *alterum, communitas seu collegium nequit ius ullum spirituale exercere quod ei competat.* § 4. Si *tertium, effectus cumulantur.*

⁹ Can. 2285, § 1. Si *communitas* seu *collegium clericorum delictum commiserit, suspensio ferri potest vel in singulas personas delinquentes vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et communitatem.* § 2. Si *primum, serventur huius articuli canones.* § 3. Si *alterum, communitas prohibetur exercitio iurium spiritualium quae ipsi, uti communitati, competunt.* § 4. Si *tertium, effectus cumulantur.*

¹⁰ Can. 2255, § 2: *Excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint; interdictum et suspensio, etiam communitatem, ut personam morale.* Nel *votum* di Joseph Hollweck, uno dei consultori che maggiormente influì sugli schemi e sul testo definitivo del Codice del 1917 (cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Il contributo di Joseph Hollweck alla codificazione del diritto penale canonico*, in MARIA VISMARA MISSIROLI - LUCIANO MUSSELLI, *Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, CEDAM, Padova, 1983, p. 111 e ss.), si esplicitava (Votum Revmi. P. Hollweck, *Codex iuris canonici, liber quartus De delictis et poenis, Romae 1908, can. 15*) che «*quaedam autem poenae in collegia vel communitatem nullatenus ferri possunt*».

¹¹ «*Quod directe poena plectitur, non sunt membra individua, quae qua talia utique distingui possunt in reos et innocentes, sed collegium ipsum, quod in se est unum et ut tale reum*»: GOMMARUS MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Universitas Catholica, Lublin – De Bievre, Brasschaat, 1932, p. 373.

esso inerivano in quanto persona morale distinta dai suoi membri; potevano essere sanzionati quei membri, e solo quei membri dell'ente che avessero effettivamente commesso l'azione delittuosa; potevano essere sanzionati in maniera concorrente l'ente e i *delinquentes*. In tale modo si poteva evitare di punire in maniera diretta chi, membro del collegio o dell'*universitas*, fosse in realtà innocente, non avendo cooperato all'azione criminosa¹².

Il Codice prevedeva anche il c.d. *interdictum locale*, una censura di antica tradizione con cui si proibivano ai fedeli dimoranti in un determinato territorio alcune azioni sacre, senza peraltro che ciò comportasse l'allontanamento dalla comunione con la Chiesa (can. 2268 e ss.)¹³. Accanto all'interdetto locale vi era poi quello personale, che poteva essere *particulare*, se destinato a sanzionare una sola persona o più persone singolarmente individuate; ma poteva anche essere *generale*, destinato cioè a punire «*determinatum coetum personarum qua tale, seu qua coetum*», astrazione fatta dalla natura del vincolo che univa le persone, in modo tale che potevano essere colpiti enti collettivi dotati di personalità giuridica canonica, ed anche enti che di tale personalità fossero privi, come il *populus parociae*, il *clerus* ecc.¹⁴

In definitiva, il sistema del primo Codice canonico costituiva un equili-

¹² Caso diverso è quello di chi, conoscendo la volontà delinquente di alcuni membri del *corpus* in quanto membri, non si è ad essa opposto. Si verificherebbe in questa ipotesi un concorso nel reato che può essere doloso o colposo. Nel caso di astensione dolosa, è indubbio che vi è una cooperazione formale e intenzionale al delitto, e che pertanto anche chi non ha partecipato alla formazione della volontà collegiale delinquente, ma se ne è astenuto con la coscienza e l'avvertenza di partecipare comunque a una fattispecie delittuosa, deve essere ugualmente punito. Vi è cioè un vero concorso doloso formale, che (ai sensi del can. 2209, § 3-4 CIC 17) comporta per coloro che «*quoquo modo concurrunt*» al delitto o una imputabilità non minore rispetto agli autori principali, nel caso in cui il delitto non si sarebbe potuto compiere senza il comportamento astensivo; ovvero una imputabilità minore, nel caso in cui la cooperazione abbia solo facilitato un delitto che comunque si sarebbe compiuto «*sine eorum concursu*». Ma in realtà il concorso a questo reato collegiale plurisoggettivo può essere anche colposo nel momento in cui il non delinquente, senza aderire al progetto criminoso, pur conoscendolo non lo impedisce, avendo l'obbligo di attivarsi a tal fine e di manifestare il proprio dissenso. Invero, ai sensi del can. 2209, § 6 CIC 17, chi coopera a un delitto solamente per il fatto di essere negligente nel compimento del suo ufficio e di non compiere un atto legalmente dovuto, «*imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum*». La disciplina sulla negligenza colpevole specificamente stabilita per il concorso di persone in un delitto si ritrova, in termini generali, al can. 2203, § 1 ai sensi del quale «*si quis legem violaverit ex omissione debitae diligentiae, imputabilitas minuitur pro modo a prudenti iudice ex adiunctis determinando; quod si rem praeviderit, et nihilominus cautiones ad eam evitandam omiserit, quas diligens quisvis adhibuisset, culpa est proxima dolo*».

¹³ Can. 2268, § 1. *Interdictum est censura qua fideles, in communione Ecclesiae permanentes, prohibentur sacris quae in canonibus, qui sequuntur, enumerantur. § 2. Prohibitio fit vel directe per interdictum personale, cum personis ipsis usus eorum bonorum interdicatur; vel indirecte per interdictum locale, cum certis in locis eorum dispensatio vel perceptio vetatur.*

¹⁴ Cfr. GERMANUS-JOSEPH PELLEGRINI, *Jus Ecclesiae poenale*, III, *De poenis in specie*, Neapoli, M. D'Auria pontificius editor, 1967, p. 191.

brio all'interno di una non uniforme tradizione, riuscendo in particolare a garantire da un lato la punizione del reo e dell'ente nel cui interesse il reo aveva agito; dall'altro, la posizione degli innocenti che, estranei al delitto, agivano e si trovavano comunque all'interno dell'istituzione.

3. La scomparsa delle sanzioni penali per le persone giuridiche nel Codice del 1983

Il Codice di diritto canonico del 1983 non prevede invece più gli enti (personificati o non personificati) tra i soggetti passivi delle sanzioni penali. Possono essere soggetti, in quanto persone giuridiche, di sanzioni amministrative (e concretamente la soppressione)¹⁵, ma non di quelle penali. I lavori preparatori ben poco dicono sulle motivazioni di questa opzione del Legislatore della riforma. Si può solo riscontrare un conciso «*suppressae sunt censurae in communitatem, itemque interdictum generale*»¹⁶ non accompagnato da nessuna motivazione. Ferma restando la volontà del legislatore di ridurre le pene, essendo preferibili alla sanzione il consiglio, la persuasione e il dialogo¹⁷, per via analogica si può ritenere che la Commissione per la riforma del Codice del 1917 abbia applicato *in casu* la stessa *ratio* che ha animato l'abolizione del trasferimento o della soppressione penali della sede parrocchiale o episcopale. Tali pene non costituirebbero infatti una punizione secondo giustizia, poiché «*cum quibusdam bonis privet non christifidelem delinquentem tantum sed complures indiscriminatim, innocentes quoque*»¹⁸.

Ma in realtà, come abbiamo appena visto, il sistema del codice pio benedettino era tale che proprio la posizione degli innocenti era fatta salva,

¹⁵ Il Codice continua infatti a prevedere (come il can. 102 del Codice pio benedettino) l'estinzione dell'ente mediante soppressione come possibile sanzione meramente amministrativa. Ai sensi del can. 120, § 1 le persone giuridiche possono essere legittimamente soppresse dall'autorità ecclesiastica competente, ossia, di norma, la stessa che riconobbe a suo tempo la personalità. Inoltre, a mente del can. 326, § 1 le associazioni private di fedeli possono essere soppresse dall'autorità ecclesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina, o per la disciplina ecclesiastica, o motivo di scandalo per i fedeli. Sul punto cfr. GAETANO LO CASTRO, *Comentario al can. 120*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, I, II ed., EUNSA, Pamplona, 1997, pp. 805-809.

¹⁶ *Communicationes* 2 (1970), p. 104.

¹⁷ «*Pastoribus Ecclesiae magis cordi esse debere misericordiam quam iudicium, magis consilii suasionibusque quam poenis in viam salutis dirigere fideles: ad poenasque tunc tantum esse recurrendum quando aliter integritati spirituali tum communitatum ipsius fidelis, qui deliquit, provideri non poterit*»: Lettera del card. P. Felici del 1 dicembre 1973 con cui si invia alle Conferenze episcopali lo *Schema documenti quo disciplina sanctionum seu poenarum in Ecclesia Latina denuo ordinatur*, in *Communicationes* 5 (1973), p. 195.

¹⁸ *Ibidem*, p. 105.

mentre era punito l'ente in quanto tale ovvero i singoli *delinquentes*, con l'eccezione dell'interdetto (e della sospensione per i *collegia clericorum*¹⁹), giustificata sulla base del principio che, per ottenere un bene maggiore, talora bisogna sopportare un male minore²⁰, e che, in ogni caso, i beni di cui sono privati gli innocenti sono beni che non spettano loro *personaliter*, in quanto fedeli della Chiesa, ma si tratta di beni che provengono direttamente ed esclusivamente dall'appartenenza alla comunità, di beni giuridici pertanto «*directe communitati qua tali competentia et indirecte tantum singulis membris detrimentum afferentia*»²¹.

In linea con la dottrina del Concilio Vaticano II e, più in generale, della «*sollicitudinem, qua totum schema [codicis] pervaditur, ut humanae personae dignitas et iurium tuitio magis ac magis observetur*»²², si è voluto comunque evitare ogni possibile previsione che potesse creare anche solo una parvenza di ingiustizia, di quel «*far morire il giusto con l'empio*»²³ che la Bibbia respinge.

Vi è poi da considerare un'altra motivazione, e cioè che le pene che sanzionavano gli enti collettivi, così come tradizionalmente concepite dall'ordinamento canonico, avevano senz'altro una funzione esemplare di difesa e prevenzione della società dal male; ma si aveva allora una società che comunque era sociologicamente cristiana, e dove pertanto la pena canonica aveva un suo rilievo pubblico e "civile" inequivoco. Se prima il cristianesimo era una scelta che animava il mondo, oggi ci troviamo innanzi a un fenomeno radicalmente opposto. Si tratta di un ampio fenomeno culturale che ha coinvolto il pensiero occidentale negli ultimi secoli, e che comunque trova le sue radici prime nell'antica gnosi; con la seguente differenza. La gnosi classica separò radicalmente il mondo (male) da Dio (bene), ammettendo al contempo l'idea di un sapere umano superiore alla conoscenza per mezzo

¹⁹ Cfr. can. 2285.

²⁰ «*Per poenam in collegium uti tale latam indirecte sane seu per redundantiam attinguntur collegii membra; hoc autem quoad membra quoque innocentia justificatur ratione necessitatis boni publici*»: GOMMARUS MICHIELS, *op. cit.*, p. 373. Era così ribadito che i fedeli non possono autonomamente modificare la propria situazione giuridica al fine di realizzare un interesse privato, dato che il conseguimento di questo dipende dalla determinazione della sua congruenza con il bene comune, con il volere di Dio, da parte del legittimo Superiore.

²¹ GERMANUS-JOSEPH PELLEGRINI, *op. cit.*, p. 147. Cfr. altresì, ancor prima del Codice del 1917, FRANCISCUS XAVERIUS WERNZ, *op. cit.*, n. 24, p. 35.

²² Coetus studiorum de iure poenali, *Brevis relatio de animadversionibus generalibus quae factae sunt ad Schema canonum*, in *Communicationes* 7 (1975), p. 93.

²³ Genesi 18, 25. Cfr. anche Deuteronomio (24, 16) che afferma in maniera chiara che «*non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato*».

della fede; la nuova gnosi, esasperando le premesse già poste, giunge invece a negare Dio, ponendo al suo posto l'uomo. Questi, ormai creatore e redentore di sé stesso, è divenuto in tal modo il principio positivo dell'universo, senza che vi sia riferimento alcuno ad una trascendenza verticale; anzi, l'idea di Dio nella storia costituisce il peccato "secolare" da cui l'uomo ormai adulto deve affrancarsi e redimersi. Se questi sono i fondamenti teoretici, è facile dedurne le conseguenze nell'esperienza giuridica: il bando di Dio, o comunque di un riferimento oggettivo e trascendentale, dalla legislazione; e la rinuncia a mantenere, nel diritto, qualunque riferimento con la morale, sì da sfociare dapprima nel relativismo, e poi nel nichilismo²⁴.

Di conseguenza, una sanzione che colpisce una comunità in quanto tale, oggi sarebbe anche ben difficilmente eseguibile. Invero, il sistema disciplinare canonico si fonda su una *capacitas obligandi* resa possibile dalla libera accettazione dei fedeli di partecipare alla medesima comunità salvifica, che trascende i soli doveri espressamente disposti, e si dispiega in funzione della sussistenza di un rapporto di supremazia, per cui un soggetto assume una posizione di superiorità nei confronti di un altro, in funzione della qualità che distingue quest'ultimo dalla collettività dei fedeli²⁵. È giocoforza che, se manca nei fedeli la coscienza non solo della colpa, ma della stessa appartenenza a una comunità di fede e di amore quale è la Chiesa, ben difficilmente si potrà infliggere una punizione che comunque deve essere accettata per essere eseguita. Senza volontà non vi è colpa, non vi è commissione del male, e conseguentemente non può esservi punizione²⁶.

Il mancato riconoscimento di una responsabilità penale degli enti nell'ordinamento canonico può peraltro ingenerare la convinzione che, venuta meno la pena, sia venuta meno anche ogni responsabilità giuridica nei confronti degli altri soggetti (fisici o giuridici), avente come tale una propria ed estrinseca rilevanza e rilevabilità. Residuerrebbe, invece, solo una (possibile, ma non oggettivizzabile) responsabilità morale.

L'esperienza maturata negli ordinamenti civili ha invece ulteriormente dimostrato (anche a causa del forte ruolo giocato dalle organizzazioni societa-

²⁴ Sul punto cfr. ERIC VOEGELIN, *Die neue Wissenschaft der Politik (Eine Einführung)*, Pustet, München, 1959, pp. 224-259; AUGUSTO DEL NOCE, *L'epoca della secolarizzazione*, Giuffrè, Milano, 1970, in particolare l'Introduzione, pp. 3-8; ID., *Rivoluzione, Risorgimento, Tradizione. Scritti su l'Europa (e altri, anche inediti)*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 43-53; EMANUELE SAMEK LODOVICI, *Metamorfofi della gnosi (Quadri della dissoluzione contemporanea)*, ARES, Milano, 1979, pp. 23-55.

²⁵ Si veda ENRICA MARTINELLI, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Giappichelli, Torino, 2011, p. XV.

²⁶ Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Responsabilità e pena nel diritto della Chiesa. Premesse antropologiche*, in (del Medesimo) *Il mistero del diritto*, III, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 202-203.

rie in una economia globalizzata) che alcuni reati sono perpetrabili solo grazie alle organizzazioni di gruppo in cui si struttura un ente. Non solo, ma che determinati reati sono commessi essenzialmente nell'interesse o in vantaggio dell'ente, e non (solo) per l'interesse individuale delle persone fisiche che siano l'autore materiale del reato. Vi sono quindi reati commessi da persone appartenenti a una struttura organizzativa, a favore della struttura stessa, e che senza l'organizzazione societaria non si sarebbero potuti commettere.

La commissione di uno di questi reati crea peraltro un disordine non solo interno, ma anche (proprio per la rilevanza giuridica *ad extra*, nei confronti di terzi, del fatto delittuoso) nell'ordinamento, che abbisogna di essere riparato. La lesione di un bene giuridico ad opera dei membri di un ente non è un *quid* privato e solo moralmente riprovevole, ma, in quanto lesione di un bene meritevole di tutela, atto esterno rilevante, dotato di una sua dimensione giuridica. Sarebbe dunque per sé necessario imporre al ledente una sanzione per ristabilire la giustizia. In caso contrario, è inevitabile l'attenuazione, o addirittura l'elusione del principio di responsabilità, fondamento di qualsiasi ordine giuridico²⁷. Pur senza aderire alla kelseniana teoria sanzionatoria della norma giuridica²⁸, essendo ben convinti che la coazione non faccia parte dell'essenza del diritto, non può esservi dubbio che essa ne costituisca una intrinseca proprietà²⁹.

Così, mentre il diritto della Chiesa con la nuova codificazione poneva fine a una lunga tradizione giuridica che prevedeva l'imputabilità della persona giuridica, o comunque dell'ente collettivo ancorché non personalizzato; gli ordinamenti secolari, innanzi a un indubbio aumento degli illeciti penali soprattutto in materia economica commessi da persone fisiche per favorire

²⁷ Si tocca qui il grave problema della funzione della pena e, più in generale, della sanzione all'interno di un ordinamento giuridico. Senza entrare nel complesso problema, ci limitiamo a rinviare, tra l'ampia bibliografia, a VITTORIO MATHIEU, *Perché punire? (Il collasso della giustizia penale)*, Rusconi, Milano, 1978; FRANCESCO D'AGOSTINO, *La sanzione nell'esperienza giuridica*, V ed., Giappichelli, Torino, 1999; MARIO ALESSANDRO CATTANEO, *Pena, diritto e dignità umana (Saggio sulla filosofia del diritto penale)*, Giappichelli, Torino, 1990, pp. 55-231; LUCIANO EUSEBI, *La pena "in crisi" (Il recente dibattito sulla funzione della pena)*, Morcelliana, Brescia, 1990; MASSIMO PAVARINI, *Funzioni e limiti del punire*, in *Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto fra teoria e prassi*, a cura di M. MANZIN, Università degli Studi di Trento, Trento, 2002, pp. 63-78.

²⁸ Cfr. HANS KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, III ed. italiana, Etas, Milano, 1959, pp. 50-58; ID., *Teoria generale delle norme*, a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 1985, pp. 208-210.

²⁹ Cfr. al riguardo GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Impressioni su Kelsen tradotto*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 2 (1952), pp. 767-810 (ora anche in GIUSEPPE CAPOGRASSI, *Opere*, vol. V, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 311-356); RODOLFO SACCO, *Coazione e coercibilità*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 7, Giuffrè, Milano, 1960, pp. 219-223; CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *La teoría pura del Derecho de Hans Kelsen (Visión crítica)*, EUNSA, Pamplona, 1986, pp. 181-194; FRANCESCO D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 46-59; JAVIER HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 130-135.

enti o persone giuridiche, riscoprivano il principio di origine canonistica che “societas delinquere potest”; che a determinate condizioni, cioè, si potevano applicare strumenti legislativi che permettessero di perseguire direttamente gli enti che avessero compiuto reati (essenzialmente) di matrice economica.

4. *La normativa vaticana in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche e il diritto canonico*

Sarebbe stata proprio questa rinnovata legislazione, fortemente voluta a livello di UE e OCSE, a costituire il punto di riferimento per l'approvazione della normativa vaticana che non solo ha riformato il sistema penale del piccolo Stato³⁰ introducendo, tra l'altro, sanzioni a carico delle persone giuridiche coinvolte in attività criminose nelle ipotesi in cui possa dimostrarsi che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica stessa; ma -come precedentemente ricordato- il Pontefice Francesco con uno specifico *motu proprio* ha esteso la portata delle norme contenute in queste leggi penali anche ai membri, agli ufficiali e ai dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici e al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede.

Con tale estensione si raggiunge la finalità immediata di rendere perseguibili da parte degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano i reati previsti in queste leggi anche nel caso in cui i fatti fossero commessi al di fuori dei confini dello Stato stesso; ma si raggiunge anche lo scopo più ampio di reintrodurre (seppur indirettamente) il principio di responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento canonico. Come è stato infatti evidenziato in dottrina, si è trattato di una determinazione della suprema autorità ecclesiastica che, in attuazione delle direttive conciliari in tema di rapporti tra Chiesa e comunità politica, e in particolare sull'autonomia di quest'ultima, rimette al giudice secolare (in questo caso quello dello Stato della Città del Vaticano) il perseguimento di fatti che anch'essa ritiene comunque criminosi³¹.

Si è così ritornati a una normazione che, seppur tramite la mediazione

³⁰ Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante *Norme complementari in materia penale*; Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*.

³¹ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Aspetti della Giustizia Vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 18/2013, p. 19.

della legge statale vaticana, regola la capacità penale degli enti canonici, inserendo tali relazioni in modo coerente nel sistema normativo. Questo ha permesso di riconoscere con maggiore completezza le relazioni giuridiche imputabili alle persone giuridiche³² in quanto, escludendo in maniera assoluta la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche penalmente rilevanti, si sarebbe in qualche modo scalfita anche la generale capacità giuridica di un soggetto. In un ordinamento che comunque riconosce la capacità giuridica degli enti di ricevere una sanzione, per quanto amministrativa (can. 120, § 1 e 326, § 1 CIC83), e che quindi non disconosce in linea di principio una soggettività passiva degli enti, sarebbe difatti contraddittorio non prevedere una sanzionabilità anche penale delle persone giuridiche in quanto tali.

³² Si evidenzia che la normativa vaticana fa riferimento solo alle “persone giuridiche”, mentre quella italiana, più correttamente, «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1, comma 2 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231). Si riflette qui la concezione dominante della soggettività anche nell'ordine della Chiesa, tale per cui solo la persona (giuridica, fisica) sarebbe un soggetto di diritto capace per l'ordinamento. Ma è l'ordinamento che conferisce tale qualifica, anche per rivendicare l'originarietà e autonomia delle persone giuridiche ecclesiastiche nei riguardi del potere statale. La legge ha cioè assegnato all'autorità una funzione “costruttiva” dei soggetti, sì che questi hanno assunto la natura di punto di riferimento terminale del sistema giuridico. Tale opzione, sottesa alla precedente (can. 99-103; 106; 687; 1489, § 1; 1494, § 2) come all'attuale codificazione, ha creato una sorta di cesura con la tradizione. Si pensi, ma è solo un esempio tra i tanti possibili, ai can. 113 e 114 CIC83, dove si contrappone il termine persona fisica a quello di persona morale. È questo in particolare riservato alla Chiesa e alla Sede Apostolica, quasi a voler sottolineare che solo tali soggetti esistono per sé, senza bisogno di alcun riconoscimento pubblico («rationem habent ex ipsa ordinatione divina» recita il can. 113, § 1); mentre le altre persone necessitano, per divenire soggetti vivi dell'ordinamento, di un riconoscimento costitutivo del diritto positivo, assumendo così la natura di realtà essenzialmente formali.